



22 novembre 2017

Spiegazioni concernenti la modifica dell'ordinanza sui fondi propri

Leverage ratio e ripartizione dei rischi

Indice

1	Punti essenziali del progetto	3
1.1	Situazione iniziale.....	3
1.2	La nuova regolamentazione	4
1.3	Sviluppi internazionali e diritto comparato.....	5
2	Commento alle singole disposizioni dell'ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri.....	6
2.1	Titolo secondo e titolo terzo: Fondi propri computabili e fondi propri necessari.....	6
2.2	Titolo quarto: Ripartizione dei rischi.....	6
2.2.1	Capitolo 1: Disposizioni generali	7
2.2.2	Capitolo 2: Calcolo della posizione complessiva	10
2.3	Titolo quinto: Disposizioni per le banche di rilevanza sistemica	13
2.4	Titolo sesto: Disposizioni transitorie e finali	13
3	Procedura di consultazione.....	14
3.1	Risultati della procedura di consultazione.....	14
3.2	Valutazione e ponderazione dei risultati della procedura di consultazione.....	14
4	Ripercussioni.....	15
4.1	Sintesi della letteratura attuale	15
4.1.1	<i>Leverage ratio</i>	15
4.1.2	Limitazione dei grandi rischi (ripartizione dei rischi)	17
4.2	Ripercussioni per l'economia svizzera	18
4.2.1	Ripercussioni per i gruppi interessati.....	18
4.2.2	Ripercussioni per la piazza economica svizzera e per la concorrenza	20
4.2.3	Adeguatezza dell'esecuzione.....	20
5	Aspetti giuridici	21
5.1	Costituzionalità e legalità.....	21
5.2	Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	21
5.3	Delega di competenze legislative	21
6	Entrata in vigore	21
7	Bibliografia.....	22

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

L'articolo 4 della legge dell'8 novembre 1934¹ sulle banche (LBCR) impone alle banche, tra le altre cose, di disporre di fondi propri adeguati. Inoltre, secondo l'articolo 4^{bis} LBCR, i prestiti concessi da una banca, come anche le partecipazioni a singole imprese, devono essere proporzionati ai fondi propri (ripartizione dei rischi). Le disposizioni di esecuzione corrispondenti figurano nell'ordinanza del 1° giugno 2012² sui fondi propri (OFoP).

L'indebitamento eccessivo di numerose banche è stato tra le principali cause della crisi finanziaria. Gli attivi dei bilanci bancari sono stati finanziati per la maggior parte con capitale di terzi, mentre i fondi propri non erano sufficienti per coprire eventuali perdite. Quando la copertura con fondi propri non è differenziata secondo i rischi sulla base di un **leverage ratio**, occorre creare una rete di protezione sotto forma di un indice massimo di leva finanziaria, all'interno del quale non può rientrare la copertura con fondi propri (spesso basata su modelli). È quindi richiesto un rapporto minimo tra i fondi propri e l'esposizione totale, la quale, oltre alle posizioni in bilancio, comprende anche determinate posizioni fuori bilancio non ponderate. Il parametro di riferimento per i fondi propri è costituito dai fondi propri di base.

In aggiunta alle esigenze ponderate in funzione dei rischi, dal 2013 le banche di rilevanza sistemica devono già soddisfare esigenze particolari non ponderate in materia di fondi propri, commisurate all'esposizione totale. Dalla metà del 2016, esse sono costituite da un'esigenza di base pari al 4,5 per cento per tutte le cinque banche di rilevanza sistemica e da supplementi che variano in base al grado di rilevanza sistemica, calcolati secondo i criteri della quota di mercato e delle dimensioni (cfr. art. 129 e all. 9 OFoP). Per le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale queste esigenze *going concern* corrispondono a esigenze *gone concern* supplementari (cfr. art. 132 OFoP), mentre per le banche di rilevanza sistemica orientate al mercato nazionale devono ancora essere introdotte esigenze *gone concern* supplementari³. Secondo la legislazione vigente la FINMA può obbligare le banche che non hanno rilevanza sistemica a presentare, nell'ambito della comprova dei fondi propri e della relativa pubblicazione, un rapporto sul *leverage ratio* conformemente alle norme del pertinente standard di Basilea (cfr. n. 1.3 e art. 14, 16 e 46 OFoP). La FINMA ha esercitato questo diritto obbligando tutte le banche in Svizzera a presentare un rapporto sul proprio *leverage ratio* conformemente alle circolari FINMA 2015/3 «Leverage ratio» e 2016/1 «Pubblicazione – banche». Questa misura faceva parte di una fase di prova in vista dell'introduzione di un'esigenza minima del 3 per cento per il *leverage ratio* ed è stata adottata anche in altri Paesi.

Le attuali **norme in materia di ripartizione dei rischi** si rifanno alle raccomandazioni generali del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria in materia di misurazione e controllo dei grandi fidi del 1991⁴. Queste sono state recepite negli articoli 106–119 («Grandi fidi») della Direttiva europea 2006/48/CE (CRD)⁵ e adeguate in modo mirato dal Parlamento europeo immediatamente dopo la crisi finanziaria del 2009. Uno degli aspetti basilari appresi in seguito alla crisi finanziaria è il fatto che le banche non dispongono di un sistema unificato per misurare, aggregare e controllare la propria esposizione nei confronti di singole controparti o gruppi di controparti associate. L'esperienza ha insegnato inoltre che le preoccupazioni circa la solvibilità di una banca di rilevanza sistemica possono far sorgere dubbi sulla solvibilità di altre banche

¹ RS 952.0

² RS 952.03

³ Rapporto del Consiglio federale del 28 giugno 2017 sulle banche di rilevanza sistemica, FF 2017 4177, pag. 4184 segg.

⁴ «Measuring and controlling large credit exposures», gennaio 1991.

⁵ Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14.6.2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

di rilevanza sistemica, cosa che potrebbe avere gravi conseguenze sulla stabilità del sistema (rischio di contagio)⁶. In generale, le perdite causate da concentrazioni dei rischi di credito sono considerate le cause più frequenti di insolvenza delle banche⁷.

Alla luce di quanto precede, le norme esistenti in materia di ripartizione dei rischi integrano le norme relative ai fondi propri, le quali si orientano prevalentemente alla perdita media attesa di un tipo di operazione e si fondano sulla supposizione, alquanto irrealistica, della ripartizione proporzionata dei rischi su numerose controparti. Il titolo quarto dell'OFoP in materia di «ripartizione dei rischi» prevede – come una sorta di rete di protezione (*backstop*) – una limitazione, nonché l'obbligo di comunicazione dei grandi rischi. Inoltre, fornisce la definizione di gruppo di controparti associate e stabilisce i principi per il calcolo della posizione complessiva come misura del rischio delle operazioni aggregate per controparte. Le disposizioni prevedono sostanzialmente che la posizione complessiva nei confronti di una singola controparte (o di un gruppo di controparti associate ad es. sotto il profilo economico) non possa superare il limite massimo del 25 per cento dei fondi propri di una banca (cfr. art. 97 OFoP). Un grande rischio è soggetto all'obbligo di comunicazione se la posizione complessiva supera il 10 per cento dei fondi propri computabili (cfr. art. 95 e 100 OFoP).

1.2 La nuova regolamentazione

La nuova regolamentazione si basa sullo schema internazionale di regolamentazione di Basilea III⁸ (vedi n. 1.3) nonché sulle relative proposte di revisione elaborate dal gruppo di lavoro nazionale «fondi propri» in merito all'implementazione di Basilea III. La regolamentazione concernente la ripartizione dei rischi è stata sottoposta, sia prima che durante la consultazione, a uno studio sull'impatto quantitativo (*Quantitative Impact Study*, QIS) svolto dalla FINMA con alcune banche e commercianti di valori mobiliari⁹.

Le nuove disposizioni prevedono che il **leverage ratio** venga incluso nelle norme relative ai fondi propri minimi che devono essere detenuti durevolmente. Stando alle disposizioni del pertinente standard di Basilea (cfr. n. 1.3), il *leverage ratio* deve ammontare almeno al 3 per cento, ovvero i fondi propri di base devono essere pari almeno al 3 per cento dell'esposizione totale. Come emerge dai rapporti esistenti (cfr. n. 1.1), quasi tutte le banche in Svizzera soddisfano il requisito del 3 per cento ormai da molti anni.

Secondo le nuove norme in materia di **ripartizione dei rischi** il limite dei grandi rischi è calcolato sulla base dei fondi propri di base (*Tier 1 Capital*, T1). Diversamente dalla legislazione vigente, in linea generale i fondi propri complementari (*Tier 2 Capital*, T2) non saranno più presi in considerazione. Dal momento che i superamenti del limite massimo potranno essere «corretti» con fondi propri liberamente disponibili soltanto, e a determinate condizioni, nell'ambito del traffico dei pagamenti dei clienti, verrà inoltre attenuato il rischio di finanziamenti per i quali, in caso di perdita del credito più consistente, le condizioni di autorizzazione non saranno più soddisfatte in seguito alla violazione delle prescrizioni minime sui fondi propri di base. In linea di principio non sono più ammesse le posizioni in crediti che superano il 25 per cento dei

⁶ Vedi pag. 1 segg. del documento «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures» del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, aprile 2014.

⁷ Vedi pag. 22 segg. del documento «Principles for the Management of Credit Risk» del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, settembre 2000.

⁸ «Basel III: a global regulatory framework for more resilient banks and banking systems», dicembre 2010, aggiornato a giugno 2011.

⁹ Nel gruppo di lavoro nazionale erano rappresentanti (in ordine alfabetico): Associazione delle banche estere in Svizzera, Associazione delle banche private svizzere, Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale, Associazione svizzera dei banchieri, Associazione svizzera dei commercianti indipendenti di valori mobiliari, Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, Banca nazionale svizzera, Credit Suisse SA, Dipartimento federale delle finanze (Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali), EXPERTsuisse, PostFinance SA, Raiffeisen Svizzera società cooperativa, UBS SA, Unione delle Banche Cantionali Svizzere, Valiant Bank AG.

fondi propri di base. Viene inoltre limitato l'impiego di modelli poiché, proprio nel calcolo delle posizioni associate a grandi rischi, eventuali errori nei modelli potrebbero avere gravi conseguenze. Valutazioni errate dei singoli crediti non possono essere compensate parzialmente come nel caso della determinazione dei fondi propri minimi per il portafoglio complessivo (cfr. n. 1.1), ma, a seconda delle circostanze, possono provocare un calcolo completamente errato della posizione in grandi rischi per controparte. I grandi finanziamenti di immobili d'abitazione (in particolare di immobili da reddito), finora esclusi dalla limitazione fino alla metà del valore venale, devono essere soggetti alla limitazione, almeno nel caso delle grandi banche, per un importo equivalente a quello del credito, mentre le obbligazioni fondiari svizzere vengono ora ponderate con l'aliquota preferenziale del 10 per cento e non più dello 0 per cento (o del 25 % secondo il regime in scadenza alla fine del 2018). Sono infine previste prescrizioni specifiche per le banche di rilevanza sistemica¹⁰.

1.3 Sviluppi internazionali e diritto comparato

La nuova regolamentazione implementa due aggiunte dello schema internazionale di regolamentazione di Basilea III.

Sulla scorta delle esperienze acquisite in seguito alla crisi finanziaria, il Comitato di Basilea ha deciso l'introduzione di un **leverage ratio** non basato sul rischio, da un lato per prevenire in futuro un indebitamento eccessivo del settore bancario e processi destabilizzanti di riduzione del debito, dall'altro per integrare le esigenze basate sul rischio (in particolare tramite modelli) con un semplice correttivo non basato sul rischio (come *backstop*). Il quadro normativo finale e i relativi requisiti di pubblicazione sono stati resi noti nel gennaio 2014¹¹. Successivamente, dal **1° gennaio 2018** negli Stati membri dovrà essere introdotto un indice massimo di leva finanziaria del 3 per cento (cfr. n. 1.2)¹².

Le integrazioni in materia di **ripartizione dei rischi** sono state pubblicate dal Comitato di Basilea nell'aprile del 2014¹³ (comprehensive di FAQ nel settembre 2016¹⁴). Esse sostituiscono gli standard obsoleti del 1991 (cfr. n. 1.1) e affiancano gli sforzi tesi a rafforzare la sorveglianza e la regolamentazione del sistema bancario ombra. La loro implementazione va a colmare molte importanti lacune delle attuali norme in materia di ripartizione dei rischi (cfr. n. 1.2). Le novità dovranno essere recepite nella legislazione nazionale dagli Stati membri del Comitato di Basilea ed entrare in vigore dal **1° gennaio 2019**, senza la garanzia dei diritti acquisiti in relazione alle posizioni di rischio esistenti¹⁵.

¹⁰ A questo riguardo si veda anche il cap. 6 del rapporto esplicativo della FINMA concernente la revisione della circolare 2008/23 «Ripartizione dei rischi – banche» dell'aprile 2017.

¹¹ «Basel III leverage ratio framework and disclosure requirements», gennaio 2014.

¹² Arabia Saudita, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, India e Turchia hanno già implementato lo standard minimo del 3 per cento, così come il Sudafrica, dove già dal 1° luglio 2016 l'esigenza minima prevede che il leverage ratio sia del 4 per cento. In Argentina e negli Stati Uniti sono già state pubblicate le norme finali per il 2018, mentre finora sono state svolte consultazioni per l'entrata in vigore di queste norme dal 1° gennaio 2018 in Indonesia (ottobre 2014) e nell'Unione europea (novembre 2016).

¹³ «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.

¹⁴ «Frequently asked questions on the supervisory framework for measuring and controlling large exposures», settembre 2016.

¹⁵ L'Arabia Saudita ha implementato i nuovi standard per la ripartizione dei rischi già dal 1° luglio 2015, mentre Argentina e India ne hanno programmato l'entrata in vigore rispettivamente dal 1° gennaio 2018 e dal 1° aprile 2019. Le consultazioni per l'implementazione dal 1° gennaio 2019 sono state finora avviate a Hong Kong (marzo 2016), negli Stati Uniti (marzo 2016) e nell'Unione europea (novembre 2016). L'attuazione prevista nell'Unione europea rispecchia ampiamente gli standard di Basilea e ne riprende gli elementi chiave, nello specifico: base di calcolo costituita dai fondi propri di base invece che dal capitale totale, regole per le controparti associate, misurazione e comunicazione dell'esposizione prima e dopo l'applicazione della riduzione dei rischi, nuovo trattamento dei crediti coperti da garanzie, esclusione dell'applicazione degli approcci modello nell'ambito del calcolo e limiti più severi per le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale. A questo riguardo si veda anche il cap. 3 del rapporto esplicativo della FINMA concernente la revisione della circolare 2008/23 «Ripartizione dei rischi – banche» dell'aprile 2017.

2 Commento alle singole disposizioni dell'ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri

2.1 Titolo secondo e titolo terzo: Fondi propri computabili e fondi propri necessari

Art. 20 cpv. 4 lett. a

Dal 1° luglio 2016 i fondi propri «supplementari» originariamente disciplinati all'articolo 45 capoversi 1–3 sono contenuti nel cuscinetto di fondi propri di cui all'articolo 43 capoverso 1 e all'allegato 8 (l'art. 45 è ora composto soltanto dal vecchio capoverso 4, nel quale vengono specificate le circostanze particolari in cui la FINMA, nel singolo caso, può obbligare le banche a detenere fondi propri «supplementari»). Il rimando all'articolo 45 capoverso 2 deve essere pertanto sostituito con un rimando all'articolo 43 capoverso 1 e all'allegato 8.

Art. 46 Indice massimo di leva finanziaria (leverage ratio)

Nel capoverso 1 viene inserito un indice massimo di leva finanziaria nelle norme in materia di fondi propri minimi che devono essere detenuti durevolmente. Stando alle disposizioni del pertinente standard di Basilea (cfr. n. 1.3), il *leverage ratio* deve ammontare almeno al 3 per cento, ovvero dopo aver operato le deduzioni di cui agli articoli 31–40 la banca deve detenere fondi propri di base pari almeno al 3 per cento dell'esposizione totale. Come risulta dai rapporti esistenti (cfr. n. 1.1), quasi tutte le banche in Svizzera soddisfano il requisito del 3 per cento ormai da molti anni.

Il capoverso 2 riprende l'articolo 125a dell'OFoP vigente. Nell'esposizione totale rientrano tutte le posizioni non ponderate, indipendentemente dal loro grado di rischio. Di conseguenza, nell'aggregazione non vengono fatte differenze in base al rischio delle posizioni, come avviene invece per la copertura con fondi propri. L'esposizione totale continua a essere illustrata dettagliatamente nella circolare FINMA 2015/3 «Leverage ratio».

Art. 48 cpv. 2

Già nell'OFoP vigente, agli articoli 42 capoverso 2 lettera f e 55 capoverso 1 è utilizzato il concetto specifico di «rischio di credito della controparte» in relazione ai derivati. Il fatto che con questo concetto si intenda nello specifico il rischio di credito nei confronti della controparte e non il rischio di credito degli strumenti finanziari alla base delle operazioni viene sancito all'articolo 48 capoverso 2. In futuro questo concetto figurerà anche agli articoli 96 capoverso 1 e 115 (cfr. n. 2.2).

Art. 55 cpv. 1 e 3

La modifica concerne soltanto il testo francese.

2.2 Titolo quarto: Ripartizione dei rischi

Le concentrazioni dei rischi possono configurarsi sotto varie forme e impedire alle norme sui fondi propri implicitamente orientate alla diversificazione di coprire il vero rischio in modo adeguato. Ne sono degli esempi le esposizioni ripartite su singoli crediti di importo diverso, ma comunque complessivamente consistenti, nei confronti di determinati settori economici, regioni o tipologie di credito (ad es. i crediti garantiti da pegno immobiliare). Le seguenti disposizioni

si limitano volutamente – come lo standard di Basilea dell'aprile 2014¹⁶ – alle concentrazioni nei confronti di singole controparti o di gruppi di controparti associate.

2.2.1 Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 95 Grandi rischi e altri rischi di credito rilevanti

La nuova versione della disposizione opera una distinzione tra rischi di credito rilevanti e grandi rischi, poiché le banche in generale devono identificare e sorvegliare i rischi connessi a crediti consistenti (anche le posizioni infragiornaliere) e adempiere i rispettivi obblighi di comunicazione (cfr. art. 100–102). Gli obblighi di identificazione e di sorveglianza e, in parte, l'obbligo di comunicazione si applicano indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un grande rischio. Nella nuova versione si distingue anche tra rischi di credito e rischi di credito della controparte. Nell'ultimo caso si tratta fondamentalmente di rischi nei confronti di controparti per operazioni in derivati, pronti contro termine e analoghe (cfr. il commento all'art. 48 cpv. 2).

Mentre finora erano considerate grandi rischi le posizioni che raggiungevano o superavano il 10 per cento dei fondi propri complessivi computabili, come base di calcolo vengono ora utilizzati i fondi propri di base netti disponibili (*Tier 1*)¹⁷. Stabilendo come base di calcolo del limite soltanto il capitale in grado di assorbire le perdite e non più anche i fondi propri complementari, si pone rimedio a un aspetto problematico del regime finora vigente.

Art. 96 Posizioni da considerare e posizione complessiva

La fattispecie regolamentata dall'articolo 96 dell'OFor in vigore – ovvero la definizione di limiti interni adeguati per tutti i rischi di mercato rilevanti, tenendo conto degli edifici bancari e di altri immobili – è di fatto contemplata nell'articolo 12 capoverso 2 dell'ordinanza del 30 aprile 2014¹⁸ sulle banche (OBCR), il che consente di rimediare a questa ridondanza.

Il nuovo articolo 96 definisce fondamentalmente la posizione complessiva, che rappresenta i valori calcolati e aggregati mediante specifici procedimenti di tutte le posizioni da considerare per ciascuna controparte o gruppo di controparti associate¹⁹. Dal momento che, secondo il capoverso 3 lettera b, le posizioni infragiornaliere nei confronti delle banche non devono essere considerate nel calcolo della posizione complessiva, esse sono escluse sia dal limite massimo fisso di cui all'articolo 97 sia dagli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 100–102 (ma non dal campo di applicazione dell'art. 95 cpv. 2)²⁰. La ponderazione delle posizioni non escluse è retta dall'articolo 113. Lo stesso vale per le posizioni che ai fini della copertura con fondi propri sono ponderate al 1250 per cento in funzione del rischio (cfr. art. 96 cpv. 4).

Art. 97 Limite massimo dei singoli grandi rischi

In linea di principio il limite massimo rimane fissato al 25 per cento per ciascun grande rischio e, come esposto nel commento all'articolo 95, la base di calcolo è ora costituita dai fondi propri di base netti disponibili anziché da tutti i fondi propri computabili²¹.

L'articolo 97 disciplina ora anche le posizioni escluse dal limite massimo, tra cui rientrano in particolare le posizioni nei confronti di Stati o di controparti centrali qualificate (QCCP)²². Mentre finora sono state ponderate con l'aliquota dello 0 per cento in occasione del calcolo della

¹⁶ Par. 8/9 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.

¹⁷ Par. 14/17 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.

¹⁸ RS 952.02

¹⁹ Par. 30 segg. «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.

²⁰ Par. 65 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.

²¹ Par. 16/17 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.

²² Par. 13/61 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.

posizione complessiva, queste posizioni sono ora calcolate esplicitamente ma senza essere sottoposte al limite massimo, cosicché, nel complesso, non si registrano variazioni di rilevanza pratica. D'ora in avanti però tali posizioni figureranno tra le posizioni da comunicare e pertanto aumenterà la trasparenza.

Art. 98 Limite massimo dei grandi rischi nei confronti di banche e di commercianti di valori mobiliari

In base al principio della proporzionalità, per le posizioni interbancarie di istituti di piccole dimensioni nei confronti di banche e commercianti di valori mobiliari che non hanno rilevanza sistemica si stabilisce, conformemente al vigente articolo 116, un limite massimo del 100 per cento (anziché del 25 %). Questa regola garantisce anche ai piccoli istituti l'accesso a una rete di corrispondenti nonché di poter utilizzare a breve termine i mezzi finanziari nel settore interbancario.

La fattispecie regolamentata nel vigente articolo 98, ovvero il superamento del limite massimo, è ora contemplata all'articolo 99.

Art. 99 Superamento del limite massimo

Il capoverso 2 dell'articolo 99 prevede la possibilità di correggere con fondi propri liberamente disponibili i superamenti del limite massimo legati all'esecuzione del traffico dei pagamenti dei clienti, purché tali superamenti siano limitati a pochi giorni (cfr. n. 1.2). Questa regola consente di garantire nella prassi la flessibilità necessaria nel caso in cui non sia possibile eseguire un'operazione il giorno stesso.

Se, inaspettatamente, si verifica una riunione (ad es. mediante fusione) di controparti finora non associate, da cui risulta un grande rischio superiore al limite massimo del 25 per cento, conformemente all'articolo 99 capoversi 3 e 4 la banca continua ad avere a disposizione un periodo massimo di due anni per adottare misure correttive. Al riguardo l'importo eccedentario non può essere aumentato ulteriormente in modo attivo (un caso di aumento passivo potrebbe configurarsi a seguito di una variazione corrispondente dei tassi di cambio). Se si prevede una riunione, è opportuno informare la FINMA per discutere più approfonditamente la questione.

L'oggetto disciplinato nel vigente articolo 99 («Posizioni interne al gruppo») viene trasferito all'articolo 111a.

Art. 100 Comunicazione dei grandi rischi e di altri rischi di credito rilevanti

Secondo i capoversi 1 e 2, la frequenza della comunicazione, che oltre ai grandi rischi riguarda ora anche i rischi di credito rilevanti (cfr. il commento all'art. 95), non subisce alcuna modifica. Il capoverso 2 prevede che la comunicazione debba essere effettuata in forma elettronica e trasmessa alla Banca nazionale, analogamente ai pertinenti rapporti richiesti dal diritto in materia di vigilanza come la comprova dei fondi propri, la documentazione sulla liquidità eccetera. Il termine a livello di singolo istituto viene prolungato da quattro a sei settimane in linea con la regola prevista per la comprova dei fondi propri. Conformemente alla prassi attuale, nel capoverso 3 sono inoltre fissati i giorni di riferimento rilevanti per il calcolo.

Nei capoversi 4 e 6 sono inoltre cambiate le informazioni che devono essere comunicate. La novità riguarda la portata dell'obbligo di comunicazione che, oltre alla comunicazione già richiesta di tutte le posizioni complessive tenuto conto delle misure di riduzione dei rischi, prevede anche la comunicazione dei «valori lordi», ovvero dei valori delle posizioni che risultano dalla mancata applicazione delle misure di riduzione dei rischi di cui all'articolo 119 capoverso 1. Dovranno essere comunicate tutte le esposizioni pari o superiori al limite massimo

nonché, una volta all'anno, le 20 maggiori esposizioni, indipendentemente dal fatto che queste raggiungano o meno il limite massimo (ad eccezione delle posizioni complessive nei confronti di banche centrali e governi centrali)²³. Al riguardo, la comunicazione delle 20 posizioni complessive di importo maggiore (cpv. 5) sostituisce quella dei 10 maggiori debitori secondo l'appendice 3 della circolare FINMA 2008/14 «Reporting prudenziale – banche».

Il contenuto dei capoversi 7 e 8 corrisponde alla versione vigente dell'OFoP, mentre nel capoverso 9 viene fornita una formulazione più precisa rispetto a quella attuale dei compiti della società di audit, tenendo conto in particolare della circolare FINMA 2013/3 «Attività di audit».

Art. 101 Comunicazione di superamenti non ammessi

Questa disposizione viene innanzitutto integrata dall'obbligo di correggere l'eccedenza entro un termine ragionevolmente breve concordato con la FINMA²⁴. Si prevede inoltre un'esclusione dall'obbligo di comunicazione in relazione al principio di contabilizzazione alla data di negoziazione («trade date accounting»).

Art. 102 Comunicazione di posizioni interne al gruppo

Come per l'articolo 100, questa disposizione viene completata con l'obbligo di effettuare una comunicazione alla Banca nazionale.

Art. 103 Impegni fissi di sottoscrizione di emissioni

Le disposizioni vigenti vengono mantenute.

Art. 104, 105, 107 e 108

Le disposizioni vengono abrogate. Per i derivati (art. 107 dell'OFoP in vigore) si veda il nuovo articolo 115.

Art. 106 Posizioni da transazioni non regolate

La regolamentazione vigente viene mantenuta. Pertanto, le transazioni non regolate devono essere incluse soltanto a partire dal quinto giorno feriale bancario.

Art. 109 Gruppo di controparti associate

Il concetto di gruppo di controparti associate viene sostanzialmente riproposto invariato, mentre i singoli criteri in virtù dei quali occorre verificare se le controparti sono associate, sono formulati in modo più ampio rispetto all'OFoP in vigore e alla nuova circolare FINMA «Ripartizione dei rischi – banche»²⁵. In particolare, un raggruppamento di clienti continua a configurare un gruppo in presenza sia di rapporti di controllo sia di interdipendenze meramente economiche. Per accertare l'esistenza di rapporti di controllo occorre prendere in considerazione non soltanto la maggioranza dei diritti di voto, che si traduce automaticamente in un'associazione, ma anche eventuali accordi sui diritti di voto e la possibilità di esercitare un'influenza rilevante sull'organo di vigilanza e di amministrazione e sulla direzione (anche di un'altra società). Come

²³ Par. 15 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014. La documentazione della FINMA relativa all'indagine conoscitiva sulla revisione della circolare 2008/23 «Ripartizione dei rischi – banche» dell'aprile 2017 conteneva la bozza di un nuovo modulo.

²⁴ Par. 18 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.

²⁵ A questo riguardo si veda il cap. 7 del rapporto esplicativo della FINMA concernente la revisione della circolare 2008/23 «Ripartizione dei rischi – banche» dell'aprile 2017.

linee guida qualitative occorre inoltre tenere conto anche dei criteri corrispondenti specificati nelle norme contabili riconosciute a livello internazionale²⁶.

Il capoverso 3 stabilisce ora che l'interdipendenza economica deve essere verificata periodicamente solo se la posizione complessiva supera il 5 per cento dei fondi propri di base computabili²⁷. Le posizioni complessive che, ad esempio, contengono derivati o sono esposte a variazioni dei tassi di cambio, possono aumentare con il passare del tempo. Di conseguenza, il limite del 5 per cento non si riferisce al momento in cui la posizione è stata assunta, bensì alle circostanze attuali.

Art. 110–111

Le norme vigenti vengono mantenute.

Art. 111a Posizioni interne al gruppo

Come nel caso dei grandi rischi nei confronti di controparti esterne, anche per i grandi rischi di posizioni interne al gruppo i fondi propri di base vengono utilizzati come nuova base di calcolo (cfr. cpv. 3). Per le parti restanti, il nuovo articolo 111a corrisponde all'articolo 99 dell'OFoP vigente. Le disposizioni di esecuzione della FINMA figurano nella sua circolare 2013/7 «Limitazione delle posizioni infragruppo – banche».

Art. 112

Secondo il primo capoverso, ora riformulato, alla FINMA compete la concessione di determinate agevolazioni alle banche delle categorie di vigilanza 4 e 5 nell'adempimento delle norme in materia di ripartizione dei rischi. Si pensi in particolare alla possibilità di includere nel calcolo le riserve occulte dedotte le imposte latenti o una percentuale del valore venale in caso di finanziamento di immobili d'abitazione.

La competenza in casi particolari finora prevista nel primo capoverso viene ora posticipata al secondo capoverso. Inoltre, nelle lettere d–f e h del secondo capoverso vengono adeguati taluni rimandi (art. 111a anziché art. 99; art. 99 cpv. 4 anziché art. 98 cpv. 3). Le nuove lettere i e j contengono disposizioni secondo le quali la FINMA, in circostanze motivate, può consentire che le parti interessate non siano considerate un gruppo di controparti associate, come previsto altresì negli standard di Basilea²⁸.

2.2.2 Capitolo 2: Calcolo della posizione complessiva

Art. 113 Ponderazione

Il capoverso 1 riprende l'attuale ponderazione di massima con l'aliquota del 100 per cento per le posizioni nei confronti di controparti prevista nella versione vigente dell'OFoP all'articolo 115 capoverso 1.

Nel capoverso 2 anche la lettera a mantiene l'attuale ponderazione con l'aliquota del 20 per cento per i Cantoni con un rating molto buono (cfr. art. 115 cpv. 2 dell'attuale OFoP). Per le

²⁶ Par. 19 segg. «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014. A questo riguardo si veda anche il cap. 7 del rapporto esplicativo della FINMA concernente la revisione della circolare 2008/23 «Ripartizione dei rischi – banche» dell'aprile 2017.

²⁷ Par. 28 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.

²⁸ Par. 25/27 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.

amministrazioni comunali e gli enti di diritto pubblico all'estero si applica una ponderazione con aliquota del 100 per cento, indipendentemente dal rating.

Il capoverso 2 lettera b definisce per le obbligazioni fondiarie svizzere un'aliquota di ponderazione preferenziale del 10 per cento, che tiene conto del rischio minimo rappresentato da tali obbligazioni e dei vantaggi di entrambe le centrali di emissione disciplinate da legge speciali rispetto ai sistemi esteri basati sui *covered bonds*. Questa aliquota considera inoltre la critica espressa durante la procedura di consultazione in merito all'aliquota di ponderazione del 20 per cento²⁹.

Infine, il capoverso 2 lettera c prescrive un'aliquota di ponderazione di almeno il 20 per cento per i titoli di credito coperti di cui all'articolo 118 capoverso 1 lettera c³⁰.

Art. 114 Somma

Nella nuova versione, la posizione complessiva nei confronti di una controparte si forma sommando la posizione complessiva relativa al portafoglio di negoziazione con la posizione complessiva relativa al portafoglio della banca, fermo restando che non è consentito compensare le posizioni corte nel portafoglio di negoziazione con quelle lunghe nel portafoglio della banca³¹. Il calcolo delle posizioni per le singole tipologie viene descritto in modo dettagliato negli articoli 115–118 (prima della riduzione dei rischi) e 119 (in caso di applicazione delle tecniche di riduzione dei rischi) oltre che nella nuova circolare FINMA «Ripartizione dei rischi – banche»³².

Art. 115 Derivati, operazioni di mutuo, operazioni pronti contro termine e analoghe con valori mobiliari nonché altri strumenti che presentano un rischio di credito della controparte

Le posizioni soggette a rischi di credito della controparte, come i derivati, che possono essere riportate sia nel portafoglio della banca sia in quello di negoziazione, devono essere computate nella posizione della controparte. Tuttavia, poiché per i derivati non lineari che figurano nel portafoglio di negoziazione anche il valore patrimoniale (valore di base, *underlying*) sottostante al derivato (ad es. un'azione) è esposto a un rischio di credito, in questo caso deve essere considerato anche tale rischio (ad es. nella posizione complessiva dell'emittente dell'azione). Questo valore di posizione corrisponde alla perdita che si verificherebbe in caso di default dell'emittente e alla perdita totale di valore del valore patrimoniale sottostante (*jump-to-zero*). Per il calcolo del rischio di credito della controparte su derivati si ricorre all'approccio standard di cui all'articolo 57, secondo il quale nel contesto dei fondi propri minimi vengono determinati anche gli equivalenti di credito per i derivati (cpv. 1 e 2)³³.

Per le operazioni di mutuo, operazioni pronti contro termine e analoghe viene applicato l'approccio semplificato o l'approccio completo per la determinazione delle posizioni ponderate in base ai rischi o i fondi propri minimi sottostanti, tuttavia senza le valutazioni degli scarti di garanzia proprie della banca nell'approccio completo. Anche gli approcci modello (cpv. 3; cfr. n. 1.2) non sono più applicabili³⁴.

²⁹ A questo riguardo si veda il cap. 7 del rapporto esplicativo della FINMA concernente la revisione della circolare 2008/23 «Ripartizione dei rischi – banche» dell'aprile 2017.

³⁰ Par. 68 segg. «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.

³¹ Par. 44/58 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.

³² A questo riguardo si veda il cap. 7 del rapporto esplicativo della FINMA concernente la revisione della circolare 2008/23 «Ripartizione dei rischi – banche» dell'aprile 2017.

³³ Par. 33/49 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.

³⁴ Par. 34 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.

Art. 116 Altre posizioni in bilancio

Art. 117 Posizioni fuori bilancio

Entrambe le disposizioni disciplinano il calcolo di ulteriori posizioni nel portafoglio della banca³⁵. In linea di principio per le posizioni in bilancio viene utilizzato il valore contabile in base alla rendicontazione. Qualora per la banca sia troppo oneroso portare in deduzione eventuali singole rettifiche di valore o adeguamenti di valore specifici per ogni posizione, è possibile utilizzare anche il valore lordo. L'utilizzo del valore lordo comporta un calcolo più semplice, ma allo stesso tempo conservativo della posizione.

In linea di principio le operazioni fuori bilancio vengono convertite nel loro equivalente di credito con i fattori di conversione di cui all'allegato 1 OFoP, come avviene anche per la determinazione dei fondi propri minimi. Tuttavia, per gli impegni di credito revocabili di cui all'allegato 1 numero 1.3, nell'ambito della ripartizione dei rischi si utilizza un fattore di conversione del credito pari allo 0,1 per cento anziché dello 0 per cento. Il capoverso 2 dell'articolo 117 riprende inoltre l'attuale regolamentazione, prevista all'articolo 120 capoverso 3 dell'OFoP vigente, relativa agli impegni di credito irrevocabili nell'ambito di un credito sindacato.

Art. 118 Disposizioni di esecuzione della FINMA concernenti il calcolo delle diverse posizioni

Data la loro natura tecnica, le regole concernenti il calcolo della posizione complessiva per le posizioni del portafoglio di negoziazione³⁶, per altre tipologie di posizione specifiche, come le posizioni delle controparti centrali (comprese le posizioni per le prestazioni di servizi di compensazione)³⁷, le posizioni nell'ambito di obbligazioni coperte (comprese le obbligazioni fondiarie; cfr. art. 113)³⁸ oppure le posizioni in investimenti collettivi di capitale, le cartolarizzazioni e altre strutture di investimento³⁹ si trovano nella nuova circolare FINMA «Ripartizione dei rischi – banche». La circolare indica le regole per il calcolo della posizione secondo gli standard di Basilea⁴⁰.

Art. 119 Riduzione dei rischi

Le misure per la riduzione dei rischi di cui all'articolo 119 corrispondono sostanzialmente a quelle finora disponibili (compensazione legale e contrattuale ecc.). Sono tuttavia cambiate le modalità tecniche con cui si tiene conto dei relativi strumenti nel calcolo della posizione complessiva. Nello specifico, non è più ammesso il ricorso al modellamento delle garanzie (cfr. n. 1.2)⁴¹.

Analogamente alle disposizioni in materia di fondi propri minimi (cfr. art. 61), le disposizioni di esecuzione dell'OFoP in materia di ripartizione dei rischi si limitano a enunciare le tecniche ammesse di riduzione del rischio e rimandano per i dettagli alle disposizioni di esecuzione della FINMA. Queste sono riportate in parte nella nuova circolare FINMA «Ripartizione dei rischi – banche» e in parte nella circolare FINMA 2017/7 «Rischi di credito – banche»⁴². Al riguardo occorre evidenziare anche le particolarità di operazioni come quelle di anticipazione

³⁵ Par. 32/35 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.

³⁶ Par. 46 segg. «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.

³⁷ Par. 84 segg. «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.

³⁸ Par. 68 segg. «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.

³⁹ Par. 72 segg. «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.

⁴⁰ A questo riguardo si veda il cap. 7 del rapporto esplicativo della FINMA concernente la revisione della circolare 2008/23 «Ripartizione dei rischi – banche» dell'aprile 2017.

⁴¹ Par. 36 segg. «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.

⁴² A questo riguardo si veda il cap. 7 del rapporto esplicativo della FINMA concernente la revisione della circolare 2008/23 «Ripartizione dei rischi – banche» dell'aprile 2017.

su titoli di credito (operazioni *lombard*) o pronti contro termine nell'ambito del calcolo della posizione complessiva.

Art. 120–123

Le disposizioni vengono abrogate. Per quanto riguarda gli impegni eventuali e gli impegni irrevocabili (art. 120 d OFoP) si veda il nuovo articolo 117 e l'allegato 1 OFoP.

2.3 Titolo quinto: Disposizioni per le banche di rilevanza sistemica

Art. 125a Esposizione totale

La disposizione figura ora all'articolo 46 capoverso 2 e può quindi essere abrogata in questa sede.

Art. 136 Grande rischio

Analogamente alle disposizioni generali in materia di ripartizione dei rischi, anche per le banche di rilevanza sistemica si impiegano da ora i fondi propri di base quale base di calcolo ai fini di una limitazione dei grandi rischi⁴³. Rispetto alla regolamentazione vigente finora, per cui i fondi propri di base di qualità primaria erano la base di misurazione per il limite massimo del 25 per cento, ciò comporta una semplificazione.

Qualora la controparte fosse una banca di rilevanza sistemica svizzera o una banca di rilevanza sistemica internazionale, d'ora in poi si applicherà un limite massimo del 15 per cento, in ottemperanza agli standard di Basilea. Essi prevedono esplicitamente il 15 per cento come limite per la posizione complessiva nei confronti delle banche di rilevanza sistemica estere. Per la posizione complessiva nei confronti delle banche di rilevanza sistemica svizzere, facendo ricorso a un'opzione nazionale degli standard di Basilea, si può definire anche un limite massimo più basso del 25 per cento. In linea di principio il Comitato di Basilea raccomanda l'esercizio di tale opzione⁴⁴. Il limite più basso (15 % anziché 25 %), unito alla base di calcolo più alta (fondi propri di base complessivi invece che fondi propri di base di qualità primaria), rappresenta complessivamente una riduzione dell'11 per cento del limite effettivo riferito alle posizioni nei confronti delle banche di rilevanza sistemica svizzere e delle banche di rilevanza sistemica estere⁴⁵.

Analogamente alle regole vigenti per tutte le banche, il limite massimo può essere superato temporaneamente soltanto secondo le disposizioni dell'articolo 99. La possibilità di un risanamento attraverso fondi propri liberamente disponibili sussiste solo in casi limitati (cfr. n. 1.2).

2.4 Titolo sesto: Disposizioni transitorie e finali

Art. 137, 138 e 148

Le disposizioni possono essere abrogate a fine 2018 dopo il rispettivo decorso temporale.

⁴³ Par. 16 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.

⁴⁴ Par. 90 segg. «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.

⁴⁵ Cfr. il cap. 7 del rapporto esplicativo della FINMA sulla revisione della circolare 2008/23 «Ripartizione dei rischi – banche» dell'aprile 2017.

Art. 148g

Le disposizioni transitorie della modifica del 23 novembre 2016 vengono prorogate rispettivamente di due anni (cpv. 1 e 2) e di un anno (cpv. 3).

Art. 148h

In ottemperanza agli standard di Basilea, per le posizioni esistenti prima dell'entrata in vigore delle nuove regole e che, secondo queste ultime, dal 1° gennaio 2019 superano illecitamente il limite massimo del 25 per cento, non sono previste clausole di salvaguardia⁴⁶.

Gli istituti che, in vista dell'entrata in vigore delle nuove regole dal 1° gennaio 2019, prevedono o presumono tali superamenti non ammessi, devono contattare la FINMA entro la fine di marzo 2018. Questo affinché possa essere stabilita una regolamentazione caso per caso al fine di eliminare in tempi brevi tali eccedenze.

3 Procedura di consultazione

3.1 Risultati della procedura di consultazione

Tra il 7 aprile e il 14 luglio 2017 il DFF ha svolto una procedura di consultazione relativa alle modifiche previste. Il progetto è stato in linea di massima approvato dalla maggioranza dei partecipanti, che hanno però formulato alcune osservazioni o riserve. I principali risultati della procedura di consultazione sono illustrati nel relativo rapporto sui risultati del DFF.

3.2 Valutazione e ponderazione dei risultati della procedura di consultazione

Gli adeguamenti proposti nei pareri pervenuti sono stati analizzati in modo approfondito e ampiamente discussi nell'ambito dei colloqui del gruppo di lavoro nazionale «fondi propri» il 30 agosto e il 28 settembre 2017. Sulla base di tali proposte sono state apportate importanti modifiche materiali alle norme in materia di ripartizione dei rischi:

- nella disposizione relativa al limite massimo si prevede un'eccezione per le posizioni nei confronti di tutte le banche centrali e di tutti i governi centrali (art. 97 cpv. 2 lett. a);
- in occasione di operazioni interbancarie, per gli istituti delle categorie di vigilanza 4 e 5 (secondo l'allegato 3 OBCR) si applica un limite massimo più elevato nei confronti delle banche e dei commercianti di valori mobiliari che non hanno rilevanza sistemica (art. 98);
- i superamenti momentanei del limite massimo nell'ambito del traffico dei pagamenti dei clienti possono essere corretti con fondi propri liberamente disponibili (art. 99 cpv. 2);
- le 20 posizioni complessive di importo maggiore devono essere comunicate soltanto una volta all'anno (art. 100 cpv. 5);
- in relazione al principio della contabilizzazione alla data di negoziazione è prevista un'esclusione dall'obbligo di comunicazione (art. 101);
- le regolamentazioni attuali concernenti gli impegni fissi di sottoscrizione di emissioni e le transazioni non regolate vengono mantenute (art. 103 e 106);
- l'esistenza di un'interdipendenza economica tra controparti deve essere verificata soltanto con cadenza adeguata (art. 109 cpv. 3);
- l'attuale regolamentazione prevista per le imprese dell'ente pubblico viene mantenuta

⁴⁶ Par. 93 «Supervisory framework for measuring and controlling large exposures», aprile 2014.

(art. 109 cpv. 5);

- alla FINMA compete la concessione di agevolazioni alle banche delle categorie di vigilanza 4 e 5 nell'adempimento delle norme in materia di ripartizione dei rischi, in particolare per quanto concerne le riserve occulte e i finanziamenti di immobili d'abitazione (art. 112 cpv. 1);
- per le obbligazioni fondiarie svizzere viene definita un'aliquota di ponderazione preferenziale del 10 per cento (art. 113 cpv. 2 lett. b);
- l'attuale disciplinamento degli impegni di credito irrevocabili nell'ambito di un credito sindacato viene mantenuta (art. 117 cpv. 2), seppure con qualche adeguamento marginale.

Sostanzialmente sono state pertanto prese in considerazione tutte le proposte materiali formulate nei pareri.

4 Ripercussioni

Con la presente revisione vengono implementate due normative aggiunte allo schema internazionale di regolamentazione di Basilea III (cfr. n. 1.3), introducendo un *leverage ratio* del 3 per cento, oltre che nuove disposizioni per prevenire i grandi rischi in Svizzera. Il numero 4.1 fornisce una sintesi della letteratura attuale in entrambi gli ambiti e il numero 4.2 esamina più in dettaglio gli effetti attesi sulla piazza finanziaria elvetica e sull'economia nel suo complesso.

4.1 Sintesi della letteratura attuale

4.1.1 *Leverage ratio*

Con Basilea III sono state introdotte dal Comitato di Basilea nuove disposizioni regolatorie a seguito della crisi finanziaria del 2008. Tra queste nuove disposizioni rientra un *leverage ratio* che, contrariamente alle disposizioni preesistenti del Comitato di Basilea, non prevede esigenze ponderate in base ai rischi per i fondi propri delle banche. Il punto di partenza è stata l'osservazione del Comitato di Basilea secondo cui, durante la crisi finanziaria, in molti casi le banche avevano raggiunto un elevato grado di indebitamento, pur presentando ancora, apparentemente, quote solide di fondi propri ponderate in base ai rischi. Pertanto l'obiettivo del *leverage ratio* consiste nella riduzione della probabilità di indebitamento eccessivo nel sistema bancario facendo sì che le banche, in qualsiasi momento, forniscano un sostegno, per i rischi assunti in base alle posizioni in bilancio e fuori bilancio (impegno complessivo), pari al 3 per cento almeno con fondi propri sotto forma di fondi propri di base (*Tier 1 Capital*).

Il *leverage ratio* e le esigenze per i fondi propri ponderate in base ai rischi devono essere intesi come strumenti tra loro complementari. Si devono adempiere entrambe le prescrizioni in qualsiasi momento. Occorre calcolare regolarmente le due esigenze per il capitale. Dalla maggiore delle due si ricava infine l'esigenza minima vigente per il relativo periodo di tempo. In questo senso, la più bassa tra le due non è vincolante per il relativo periodo di tempo. Laddove le esigenze per i fondi propri ponderate in base ai rischi si attestassero, ad esempio, al di sopra del *leverage ratio* del 3 per cento, quest'ultimo non è vincolante per la banca⁴⁷. Quale delle due esigenze per il capitale (quella ponderata o quella non ponderata in base ai rischi) risulti vincolante in un determinato momento può variare nel corso del tempo e a seconda del ciclo congiunturale. In particolare, il *leverage ratio* potrebbe avere un effetto piuttosto controciclico e segnalare tempestivamente, nell'ambito di una ripresa economica, la necessità di introdurre misure correttive⁴⁸. Il *leverage ratio* accresce pertanto la sicurezza, in particolare per le banche che applicano gli approcci modello. Al contrario, nelle fasi di recessione, in cui tendenzialmente

⁴⁷ Sono fatte salve le esigenze più rigorose per le banche di rilevanza sistemica.

⁴⁸ Cfr. Gambacorta e Karmaka (2016).

si stimano i rischi in modo più pessimistico, le esigenze per il capitale ponderate in base ai rischi dovrebbero rappresentare l'elemento restrittivo vincolante. Ciò si spiega col fatto che, durante le fasi di ripresa, i rischi assunti sono spesso sottovalutati. Una ponderazione dei rischi troppo bassa in rapporto ai rischi intercorsi determina una crescita meno significativa delle esigenze per il capitale ponderate in base ai rischi rispetto ai rischi stessi. In quel momento il *leverage ratio*, quale presupposto non ponderato, diventa il limite inferiore vincolante per il capitale proprio ed evita che quest'ultimo sia troppo basso durante le fasi di ripresa per via di stime troppo ottimistiche. Un'implementazione complementare delle due diverse esigenze per il capitale è quindi ragionevole al fine di rafforzare la capacità di assorbire le perdite delle banche.

Una migliore resistenza delle banche riduce il rischio di crisi bancarie, che tipicamente implicano costi elevati per l'economia⁴⁹. Quanto più elevata è la dotazione di fondi propri di una banca, tanto maggiore è la rispettiva capacità di assorbire le perdite⁵⁰. Ma, se per la società nel suo complesso una probabilità più bassa che si verifichino crisi finanziarie rappresenta un vantaggio, per una banca l'eventuale incremento dei fondi propri può generare anche costi.

In genere una banca dispone di due strategie per aumentare il proprio *leverage ratio*, eventualmente combinabili fra loro: 1) aumento del capitale proprio rinunciando alle distribuzioni di utili o aumento del capitale azionario e 2) riduzione dell'esposizione totale. La strategia esatta dipende dalla strategia commerciale della banca:

- Elevata propensione al rischio: dal momento che le esigenze per il *leverage ratio* non dipendono dal rischio assunto, le banche le cui esigenze per il capitale ponderate in base ai rischi si attestano al di sotto di quelle per il *leverage ratio* potrebbero essere incoraggiate a convertire le posizioni in bilancio a basso rischio in posizioni a rischio maggiore⁵¹. Questa reazione accrescerebbe i rischi nel bilancio e le esigenze di capitale ponderate in base ai rischi della banca, ma per quest'ultima non si ripercuoterebbe in alcun modo sull'ammontare dei fondi propri. Al contrario, la banca potrebbe accrescere il proprio rendimento ma ciò potrebbe in ultima analisi compromettere la stabilità del sistema finanziario. Diversi studi hanno analizzato questa critica e sono comunque giunti alla conclusione che, complessivamente, l'elevata capacità di assorbimento delle perdite supera di molto l'effetto dell'aumentata propensione al rischio⁵². Dallo studio della Banca centrale europea si evince che le banche per le quali il *leverage ratio* è vincolante possono accrescere i propri investimenti ponderati in base ai rischi in rapporto agli attivi totali da 1,5 a 2 punti percentuali in più rispetto a quanto farebbero senza *leverage ratio*. Tuttavia a tale incremento della propensione al rischio corrisponderebbe un rialzo del *leverage ratio* da 0,5 a 1 punto percentuale, che non si sarebbe potuto verificare senza l'introduzione di un *leverage ratio*. Questo incremento del capitale proprio è decisamente più elevato rispetto al rialzo che sarebbe stato necessario a fronte di esigenze di capitale ponderate in base ai rischi per coprire gli attivi ponderati in base ai rischi. Inoltre occorre osservare che una maggiore propensione al rischio incrementa ancora una volta gli attivi ponderati in base ai rischi,

⁴⁹ Cfr. il documento «Analisi d'impatto della regolamentazione concernente le modifiche sui fondi propri e dell'ordinanza sulle banche (esigenze in materia di fondi propri per le banche – ricalibratura TBTF e categorizzazione)» dell'11.5.2016, www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/43954.pdf

⁵⁰ Admati e Hellwig (2013) criticano le prescrizioni minime di Basilea ritenendole troppo basse e si dichiarano a favore di un *leverage ratio* più alto di diverse volte.

⁵¹ Dal momento che ai crediti alle PMI vengono assegnate maggiori ponderazioni di rischio crescerebbe in questo modo lo stimolo a erogare crediti alle PMI.

⁵² Lo studio della Bank of England (BoE) stima che una riduzione permanente della probabilità di crisi di un punto percentuale determina un incremento del valore attuale netto del PIL nell'ordine di 4,5 mia. di sterline all'anno.

cosicché presto le esigenze di capitale ponderate in base ai rischi ridiventano vincolanti^{53,54}.

- Riduzioni di bilancio e aumento dei margini d'interesse: da uno studio della European Banking Authority (EBA) si deduce che, in seguito al *leverage ratio*, si possono prevedere riduzioni di bilancio⁵⁵ soltanto in misura contenuta. Ciò è dovuto in particolare al fatto che le istituzioni che raggiungono già il *leverage ratio* del 3 per cento mostrano una capacità di estensioni del bilancio⁵⁶. Inoltre, lo studio dell'EBA implica che potrebbero essere interessate dalle riduzioni di bilancio soprattutto le posizioni nei confronti del settore pubblico, degli istituti finanziari, delle cartolarizzazioni e delle posizioni del portafoglio di negoziazione. Tuttavia, rispetto al volume complessivo delle posizioni di attori analoghi nei confronti delle banche, le riduzioni attese sarebbero minime. Secondo diversi studi, i costi del maggiore capitale proprio eventualmente necessario potrebbero venir scaricati attraverso l'incremento dei margini d'interesse a carico dei clienti. Il Comitato di Basilea stima l'*output* perso a seguito degli interessi più elevati a 0,08 per cento all'anno. A questi costi si contrappone il costante incremento della resistenza del sistema finanziario. Lo studio della BRI quantifica il beneficio marginale, a fronte di costi della crisi assunti tra il 63 e il 100 per cento dell'*output* pre-crisi, tra lo 0,26 e lo 0,41 per cento all'anno. In questo modo risulta un beneficio marginale netto del *leverage ratio* oscillante tra lo 0,18 e lo 0,33 per cento, a seconda dei costi della crisi assunti. Parimenti, la Bank of England (BoE) conclude che l'influenza del *leverage ratio* sui margini d'interesse, e quindi sulla concessione di crediti, è bassa. Infatti, per la maggior parte delle banche il *leverage ratio* non costituisce l'esigenza per il capitale vincolante. Inoltre la più elevata resilienza degli istituti finanziari può determinare un calo dei costi di rifinanziamento, il che rende necessaria una compensazione più bassa del rendimento del capitale proprio tramite i margini d'interesse.

4.1.2 Limitazione dei grandi rischi (ripartizione dei rischi)

La limitazione dei grandi rischi assicura una sufficiente diversificazione dei clienti. Questo impedisce che una banca dipenda da poche relazioni con la clientela o investimenti. Le disposizioni per la limitazione dei grandi rischi ai sensi di Basilea III prevedono che i rischi assunti da una banca rispetto a una controparte o a un gruppo di controparti non possano superare il 25 per cento dei fondi propri di base (*Tier 1 Capital*) della banca. Tra i rischi assunti nei confronti di una controparte rientrano le posizioni nel portafoglio della banca e quelle nel portafoglio di negoziazione di una banca. Gli istituti di rilevanza sistemica possono effettuare prestiti tra loro fino a un limite del 15 per cento (anziché del 25 %). La regolamentazione più rigorosa per gli istituti finanziari di rilevanza sistemica è il frutto delle esperienze maturate nella crisi finanziaria, nella quale le forti perdite subite nelle attività ipotecarie negli Stati Uniti hanno causato una perdita di fiducia delle (grandi) banche sia reciproca sia verso il sistema bancario. I superamenti di questo limite massimo devono essere eliminati il più rapidamente possibile. In linea di principio ciò può avvenire combinando le seguenti strategie: 1) la banca riduce i crediti, le garanzie riconosciute secondo l'AS-BRI, le garanzie e/o i derivati di credito nei confronti della controparte interessata oppure 2) incrementa il rispettivo *Tier 1 Capital*.

⁵³ L'EBA evidenzia altresì che il ricorso a differenti standard di rendicontazione non ha alcuna influenza sul calcolo del *leverage ratio* e sulla comparabilità tra i diversi Paesi. Dovrebbe quindi essere garantita una parità di condizioni malgrado i diversi standard di rendicontazione.

⁵⁴ Poiché il denaro corrente dato in prestito accresce il *leverage ratio* ma non le esigenze di capitale ponderate in base ai rischi, secondo la BoE il *leverage ratio* ha il potenziale di ridurre il volume e la liquidità del mercato monetario. La BoE identifica questi elementi anche quale potenziale fattore d'influenza del maggiore *spread* tra il tasso di sconto e gli interessi di breve termine sul mercato monetario. Inoltre la minore liquidità su tale mercato potrebbe ridurre la liquidità sui mercati obbligazionari e dunque rendere più cara l'assunzione di capitale di terzi.

⁵⁵ Hartmann-Wendels si aspetta riduzioni di bilancio soprattutto per le banche con possibilità di assunzione di fondi propri limitate.

⁵⁶ L'analisi simulativa si basa sull'ipotesi che principalmente le posizioni in bilancio vengano ridotte con basse ponderazioni dei rischi.

Oltre al limite massimo del 25 per cento o del 15 per cento dei fondi propri di base, formulato come esigenza minima, gli standard di Basilea prevedono anche obblighi di comunicazione all'autorità di vigilanza per i rischi consistenti a partire dal 10 per cento dei fondi propri di base. Inoltre occorre comunicare regolarmente all'autorità di vigilanza i 20 maggiori rischi assunti, a prescindere che essi superino il limite del 10 per cento dei fondi propri di base e che rappresentino o meno un grande rischio.

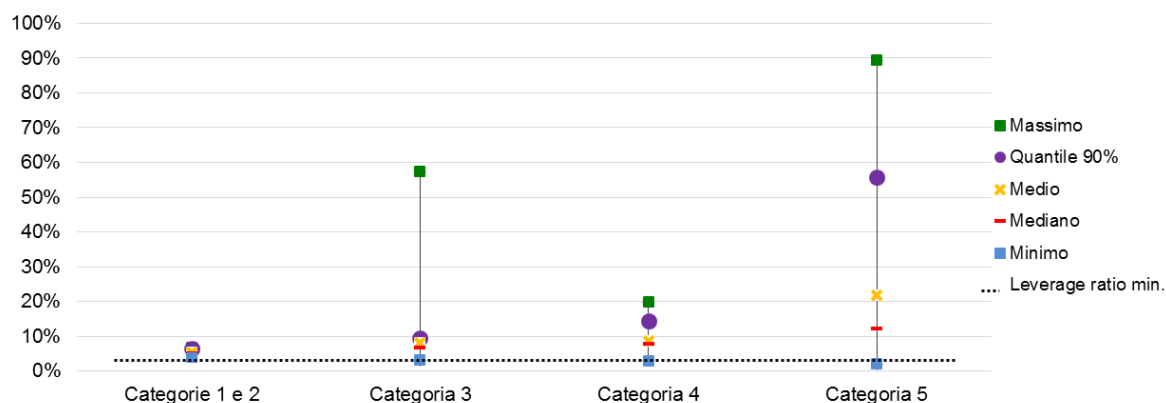
4.2 Ripercussioni per l'economia svizzera

4.2.1 Ripercussioni per i gruppi interessati

4.2.1.1 Singoli gruppi di banche

La fissazione del *leverage ratio* al 3 per cento non ha praticamente alcuna ripercussione sull'attività commerciale delle banche svizzere. De facto l'introduzione del *leverage ratio* è avvenuta in Svizzera, nell'ambito del periodo di osservazione, già nel 2013⁵⁷. Il valore minimo del 3 per cento previsto temporaneamente è stato però fissato definitivamente dal Comitato di Basilea soltanto in un momento successivo. A fine giugno 2017 soltanto quattro istituti di credito sulle oltre 250 banche presenti in Svizzera non avevano rispettato l'esigenza minima di un *leverage ratio* del 3 per cento (cfr. Figura 1). Anche se l'esigenza minima fosse al 4 per cento, e quindi superiore del 30 per cento, la maggior parte delle banche svizzere riuscirebbe comunque a rispettarla. Le banche più piccole mostrano spesso una dotazione di fondi propri nettamente più elevata rispetto alle banche di dimensioni medio-grandi. Per queste ultime il *leverage ratio* dovrebbe avere effetti meno vincolanti o quasi non vincolanti⁵⁸.

Figura 1: *Leverage ratio* ai sensi di Basilea III per categorie di banche (stato: giugno 2017)



Fonte: FINMA

Le disposizioni attualmente in vigore in riferimento ai grandi rischi devono essere adeguate ai sensi degli standard di Basilea (n. 4.1.2). Secondo le prescrizioni valide in futuro per tutte le banche, vengono sommati i valori nominali dei rischi assunti nei confronti di una controparte e divisi per il *Tier 1 Capital* della banca. In rare eccezioni i valori nominali possono essere moltiplicati per un fattore di ponderazione, vale a dire computati a meno del 100 per cento (cfr. più

⁵⁷ Ai sensi dell'OfoP vigente dal 2013, la FINMA può obbligare le banche a presentare una rendicontazione sul *leverage ratio* nell'ambito della comprova dei fondi propri. La FINMA si è avvalsa di tale diritto e ha ordinato a tutte le banche presenti in Svizzera, conformemente alla circolare 2015/3 «Leverage ratio» e alla circolare 2016/1 «Pubblicazione – banche», a redigere un rapporto sul rispettivo *leverage ratio* (cfr. n. 1.1). Anche le autorità di vigilanza di altri Paesi hanno fatto lo stesso nell'ambito del periodo di osservazione per introdurre il *leverage ratio* al 3 % quale esigenza minima a partire dal 2018.

⁵⁸ Con una densità implicita del 25–28,6 % per le banche di rilevanza non sistemica e del 35 % per le banche di rilevanza sistemica, per le prime la probabilità che, invece delle esigenze ponderate in base ai rischi, sia il *leverage ratio* ad avere un effetto vincolante è inferiore rispetto alle seconde.

sotto la voce «Obbligazioni fondiarie» e il n. 4.2.1.3). Inoltre la revisione delle disposizioni determina una variazione della base di calcolo. In particolare le posizioni nei grandi rischi vengono ora poste in rapporto al *Tier 1 Capital* della banca anziché in rapporto ai fondi propri interamente computabili come finora. Dal momento che il *Tier 1 Capital* della banca, per definizione, non può mai essere maggiore dei fondi propri computabili, la regolamentazione equivale di fatto a un inasprimento. Di conseguenza, le banche con minori dotazioni di fondi propri potranno assumersi, in futuro, grandi rischi più ridotti sino al raggiungimento del limite massimo del 25 per cento. Tuttavia, i superamenti temporanei del limite massimo nell'ambito del traffico dei pagamenti dei clienti potranno essere corretti con fondi propri liberamente disponibili e per le operazioni interbancarie di istituti delle categorie di vigilanza 4 e 5 (secondo l'allegato 3 OBCR) si applicherà un limite massimo più elevato nei confronti delle banche e dei commercianti di valori mobiliari che non hanno rilevanza sistemica (n. 3.2).

Istituti di rilevanza sistemica

Agli istituti di rilevanza sistemica si applicano altre regole, per quanto riguarda sia il *leverage ratio* sia la ripartizione dei rischi. Nel 2016 il Consiglio federale, nell'ambito dell'adeguamento delle disposizioni sulle banche «too big to fail»⁵⁹, aveva già reso più severe le esigenze connesse al *leverage ratio* per le banche di rilevanza sistemica. Per quanto concerne la ripartizione dei rischi, nell'ambito della presente revisione dell'OFoP (n. 4.1.2) vengono implementati limiti massimi inferiori per le banche di rilevanza sistemica. Questi limiti massimi inferiori devono essere tuttavia relativizzati poiché, per le banche di rilevanza sistemica, a differenza di quanto avviene ora i fondi propri di base di qualità primaria (una quota tassativa del *Tier 1 Capital*) saranno computati nel più ampio *Tier 1 Capital*. In tal modo, per quanto concerne la ripartizione dei rischi, le esigenze per gli istituti di rilevanza sistemica rispetto ad altri istituti di rilevanza sistemica rimangono pressoché invariate. Per le operazioni delle banche di rilevanza sistemica rispetto alle banche non di rilevanza sistemica nonché alle imprese in generale continua a valere il limite massimo del 25 per cento. Di conseguenza, l'utilizzo del *Tier 1 Capital* al posto dei fondi propri di base di qualità primaria rappresenta di per sé uno sgravio.

4.2.1.2 Clienti e investitori

Le norme rivedute in materia di ripartizione dei rischi (cfr. sopra) possono ridurre il margine di manovra delle banche nei confronti delle medie e, soprattutto, delle grandi imprese. Con riguardo a quest'ultime, potrebbe diminuire la cerchia degli eventuali finanziatori e quindi divenire più allettante ottenere fondi sul mercato dei capitali attraverso l'emissione di obbligazioni in borsa. Per contro le piccole imprese, tenuto conto delle loro dimensioni, nemmeno in futuro dovrebbero rappresentare un grande rischio per le banche. Per questi e altri clienti è improbabile che si verifichino conseguenze. La fissazione del *leverage ratio* al 3 per cento difficilmente avrà conseguenze sui clienti e sugli investitori.

Obbligazioni fondiarie

Le posizioni in obbligazioni fondiarie svizzere dei due istituti di emissione di obbligazioni fondiarie previsti dalla relativa legge speciale sono state finora escluse dal calcolo di un grande rischio, vale a dire ponderate allo 0 per cento, oppure ponderate al 25 per cento secondo l'approccio svizzero in materia di ripartizione dei rischi applicabile sino alla fine del 2018. Di conseguenza, le banche che effettuavano operazioni ipotecarie potevano, da un lato, rifinanziarsi facendo ricorso a un istituto di emissione di obbligazioni fondiarie e, dall'altro lato, attraverso l'acquisizione di tali obbligazioni, sviluppare un grande rischio importante nei confronti dell'istituto, a condizione che non fosse applicato l'approccio svizzero⁶⁰. In futuro i rischi assunti dalle

⁵⁹ Cfr. <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-61681.html>

⁶⁰ Nel marzo del 2017 le obbligazioni fondiarie emesse dalla Banca di obbligazioni fondiarie ammontavano a 65,9 mia. fr. e quelle della centrale d'emissione di obbligazioni fondiarie a 48,0 mia. fr., per un totale di 113,9 mia. fr. Dopo quello dei debitori pubblici, il segmento delle obbligazioni fondiarie svizzere è quello più importante più liquido del mercato svizzero delle obbligazioni nazionali (fonte: www.pfandbriefbank.ch).

banche nei confronti di un istituto di emissione di obbligazioni fondiarie non potranno più superare il limite massimo del 25 per cento del *Tier 1 Capital*. Inoltre, alle obbligazioni fondiarie svizzere si applicherà l'aliquota di ponderazione del 10 per cento, per cui il credito nei confronti di un istituto di emissione di obbligazioni fondiarie sarà implicitamente limitato al 250 per cento del *Tier 1 Capital*. Sulla base dell'approccio svizzero sinora applicabile, che prevede un'aliquota di ponderazione del 25 per cento, tale limitazione implicita è pari al 100 per cento. La ponderazione all'aliquota del 10 per cento tiene conto delle particolarità del sistema svizzero delle obbligazioni fondiarie. Secondo uno studio della FINMA condotto su 43 banche e relativo alla fine di giugno del 2017, nessuna di queste presentava un grande rischio nei confronti di un istituto di emissione di obbligazioni fondiarie.

4.2.1.3 Confederazione, Cantoni e Comuni

A differenza della Confederazione, che non è interessata dalle modifiche, i due livelli statali inferiori possono risentire indirettamente della regolamentazione concernente la ripartizione dei rischi (limitazione dei grandi rischi). Per i Cantoni con un rischio di insolvenza trascurabile (classe di rating 1 e 2), si continuerà tuttavia ad applicare un'aliquota di ponderazione ridotta del 20 per cento in luogo di quella ordinaria pari al 100 per cento. In tal modo, nei confronti di un Cantone, una banca può esporsi a un rischio fino a cinque volte superiore prima che tale esposizione sia classificata come grande rischio rispetto al caso di una ponderazione al 100 per cento. Per contro, nel calcolo di eventuali grandi rischi i Comuni saranno in futuro trattati come altri grandi clienti. Nei confronti di un Comune le banche non potranno esporsi a rischi eccessivi e superare il limite massimo previsto per i grandi rischi (n. 4.1.2). Dai risultati dello studio già citato della FINMA relativo a giugno 2017 condotto su 43 banche emerge che il limite massimo dei grandi rischi nei confronti di Comuni non veniva superato da nessun istituto.

4.2.2 Ripercussioni per la piazza economica svizzera e per la concorrenza

4.2.2.1 Attrattiva della piazza finanziaria

Con le modifiche dell'OFoP, la Svizzera attua ulteriori principi di Basilea III. Ciò contribuisce a salvaguardare l'attrattiva della piazza finanziaria svizzera quale centro finanziario di importanza internazionale. È nell'interesse della Svizzera introdurre e attuare standard uniformi e globali in campo finanziario, poiché in tal modo vengono garantite pari condizioni di concorrenza e viene agevolato il confronto internazionale delle banche in relazione alla loro dotazione di capitale effettiva.

4.2.2.2 Concessione di crediti, creazione di valore e concorrenza

È improbabile che l'introduzione di un *leverage ratio* del 3 per cento e la revisione nell'ambito dei grandi rischi comporti una limitazione della concessione di crediti e un indebolimento della crescita. Non è possibile prevedere in anticipo se le possibili limitazioni dei potenziali finanziatori a seguito delle modifiche nell'ambito dei grandi rischi possano incidere, soprattutto per le medie e grandi imprese, sulle relative condizioni di credito. Ciò dipende anche dall'eventualità che si verifichi un calo dell'intensità della concorrenza per ottenere questi clienti.

4.2.3 Adeguatezza dell'esecuzione

Con l'introduzione, avvenuta nel 2013, dei rapporti periodici sul *leverage ratio*, le banche svizzere hanno già implementato i necessari adeguamenti informatici⁶¹. Di conseguenza, non si prevedono praticamente costi di attuazione supplementari. Per l'attuazione delle norme rivedute finalizzate alla limitazione dei grandi rischi, possono rivelarsi necessari adattamenti *una tantum* dei sistemi da parte delle banche. I relativi costi saranno a carico di queste ultime.

⁶¹ Cfr. il commento alla nota 56.

Inoltre, dovranno essere presi provvedimenti tempestivi per garantire che in linea di principio il limite massimo del 25 per cento non venga più superato. Poiché l'entrata in vigore dell'ordinanza riveduta è prevista per l'inizio del 2019, le banche avranno comunque tempo sufficiente per procedere agli adeguamenti.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

Le modifiche dell'ordinanza si fondano sulle corrispondenti norme contenute nella LBCR, in particolare sui relativi articoli 4 e 4^{bis} (cfr. n. 1.1).

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

In questo caso non si ravvisano impegni per i quali sia necessario verificare la compatibilità. Per quanto riguarda gli standard minimi internazionali, con il presente progetto sono attuati gli standard di Basilea, in sintonia con la strategia del Consiglio federale per il recepimento dei principali standard internazionali nel settore finanziario.

5.3 Delega di competenze legislative

La concretizzazione delle disposizioni dell'ordinanza attraverso l'emanazione di disposizioni di esecuzione negli ambiti tecnici da parte della FINMA secondo gli articoli 46 capoverso 2, 111a capoverso 2, 112 capoverso 1, 115 capoverso 3, 118 e 119 capoverso 3 OFoP è retta dall'articolo 55 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007⁶² sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA).

6 Entrata in vigore

Come previsto negli standard di Basilea, le novità relative al *leverage ratio* devono entrare in vigore il 1° gennaio 2018, mentre quelle relative alla ripartizione dei rischi il 1° gennaio 2019. Affinché gli istituti abbiano sufficiente tempo a disposizione per l'attuazione tecnica delle norme in materia di ripartizione dei rischi, le disposizioni rivedute saranno adottate prima della fine del 2017. La pubblicazione da parte della FINMA dei nuovi moduli è prevista per il primo trimestre del 2018.

⁶² RS 956.1

7 Bibliografia

- Admati, A., & Hellwig, M. (2013). *The Bankers' New Clothes*. Princeton University Press.
- Admati, A., DeMarzo, P., Hellwig, M., & Pfleiderer, P. (2013). Fallacies, irrelevant facts, and myths in the discussion of capital regulation: Why bank equity is not socially expensive. *Stanford University Working Paper*.
- Angelini et al., P. (2015). Basel III: Long-term Impact on Economic Performance and Fluctuations. *The Manchester School*, pagg. 217–251.
- Baker, M., & Wurgler, J. (5 2015). Do strict capital requirements raise the cost of capital? Bank regulation, capital structure, and the low-risk anomaly. *American Economic Review: Papers & Proceedings*, pagg. 315–320.
- Bank of England. (2014). *The Financial Policy Committee's review of the leverage ratio*.
- BCBS. (2010). *An assessment of the long-term economic impact of stronger capital and liquidity requirements, Bank for International Settlements*.
- Bernardi, S., Perraudin, W., & Yang, P. (2015). *Capital floors, the revised SA and the costs of loans in Switzerland*. Working Papier.
- BIS (Bank for International Settlements). (2011). *Assessing the macroeconomic impact of the transition to stronger capital and liquidity requirements*.
- Cecchetti, S. (12 2014). The jury is in. *CEPR Policy Insight No 76*.
- Cihak, M., Munoz, S., & Scuzzarella, R. (2011). The bright and the dark side of cross-border banking linkages. *IMF working paper*.
- DeAngelo, H., & Stulz, R. (2015). Liquid-claim production, risk management and bank capital structure: Why high leverage is optimal for banks. *Journal of Financial Economics*, pagg. 219–236.
- DeYoung, R., & Jang, K. (2016). Do banks actively manage their liquidity? *Journal of Banking and Finance*, pagg. 143–161.
- Gambacorta, L., & Karmakar, S. (2016). Leverage and risk-weighted capital requirements. *BIS working paper 586*.
- Grill, M., Lang, J., & Smith, J. (2016). The leverage-ratio, risk-taking and bank stability. *EBA 4th Annual Research Workshop*.
- Junge, G., & Kugler, P. (2013). Quantifying the impact of higher capital requirements on the Swiss economy. *Swiss Journal of Economics and Statistics*, pagg. 313–356.
- Macroeconomic Assessment Group. (2010). *Interim report assessing the macroeconomic impact of the transition to stronger capital and liquidity requirements*. Basel: Bank for International Settlements.
- Martynova, N. (2015). Effect of bank capital requirements on economic growth: A survey. *DNB Working Paper 467*.
- Minoiu, C., & Reyes, J. (2013). A network analysis of global banking: 1978-2010. *Journal of Financial Stability*.
- Peltonen, T., Rancan, M., & Sarlin, P. (2015). Interconnectedness of the banking sector as a vulnerability to crisis. *BIS conference*.
- Rochet, J.-C. (2014). *The Extra Cost of Swiss Banking Regulation*, Swiss Finance Institute.